



CITTA' DI TORINO

CIG: Z492121DB0

AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA

OGGETTO: Fornitura di un analizzatore di spettro.

La Città di Torino- Corpo di Polizia Municipale intende procedere all'acquisto dell'attrezzatura in oggetto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi 36, comma 2 lett. a e comma 6, e art. 58 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. mediante affidamento diretto utilizzando la piattaforma MEPA.

Le Condizioni del Contratto per la fornitura di beni che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta del fornitore sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando "Beni" del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 comma 6 e 58 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i., e dell'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 e s.m.i.

SEZIONE I MODALITA' DI GARA

ART. 1

OGGETTO DELLA FORNITURA

L'appalto ha per oggetto la fornitura di un analizzatore di spettro per radiofrequenze completo di tracking mod. E8000A completo di E8000A TG completo di :

- batteria ricaricabile agli ioni di litio,
- alimentatore 220V,
- adattatore / caricatore per accendisigari plug-in veicolo,
- cavo patch Ethernet,
- cavo di prolunga per porta test da 1,5 m N (m) -N (m),
- manuale dell'utente su CD,
- custodia morbida.

La gara oggetto del presente capitolato è disciplinata dalle disposizioni del D.L.vo 50/2016 e s.m.i., e relativi atti attuativi.

Per quanto non espressamente previsto in detta normativa, ai sensi dell'art. 30, comma 8, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i., alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 ("nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"); alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.

ART. 2 **DURATA E VALORE DEL CONTRATTO**

Nel prezzo della fornitura si considerano interamente compensate tutte le prestazioni, le spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente capitolato, inerente comunque l'esecuzione della fornitura medesima.

La consegna dovrà essere effettuata entro i termini di cui all'art.5 del presente disciplinare.

L'Amministrazione si riserva l'applicazione degli istituti di cui all'art. 106 D.L.vo 50/2016 e s.m.i. con particolare riferimento a quanto previsto al c. 11 e 12.

La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di procedere ad ulteriori affidamenti ai sensi dell'art. 63 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i..

L'efficacia del contratto è subordinata alla effettiva disponibilità delle risorse finanziarie.

ART. 3 **REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI GARA**

Modalità di partecipazione:

L'affidatario dovrà presentare offerta nel Mercato Elettronico secondo le modalità ivi previste.

Il concorrente dovrà inviare in via telematica sulla piattaforma MEPA la seguente documentazione:

- **Istanza di gara con autocertificazione** contenente le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, e successivamente verificabili secondo il fac-simile allegato
- 1) Iscrizione nel registro della camera di commercio industria artigianato e agricoltura ai sensi del D.P.R n. 581/1995 e s.m.i., ovvero, se si tratta di cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al D.L.vo 50/2016 e s.m.i., mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.
 - 2) l'esatta denominazione della Ditta, la natura giuridica, la sede legale, l'oggetto dell'attività, il codice fiscale, P. I.V.A., posizione contributiva INPS e l'indirizzo della sede INPS di competenza, posizione contributiva INAIL e l'indirizzo della sede INAIL di competenza;
 - 3) generalità e codice fiscale di coloro che hanno la rappresentanza legale;
 - 4) generalità e codice fiscale del titolare se si tratta d'impresa individuale, dei soci se si tratta di società a nome collettivo, dei soci accomandatari, dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci e si tratta di altro tipo di società o consorzio generalità complete e codice fiscale dell'eventuale Direttore Tecnico;
 - 5) generalità e codice fiscale di coloro che hanno ricoperto le cariche di cui ai precedenti punti 3, 4, 5 nell'anno precedente la data della presente lettera d'invito;
 - 6) inesistenza di tutte le circostanze previste di cui all'art. 80 D.L.vo 50/2016 e s.m.i. (condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare); in particolare l'esclusione e il divieto che riguardino responsabilità penali o personali, operano se la pendenza del procedimento riguarda il rappresentante legale, i membri del consiglio di amministrazione a cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione, di controllo, del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, il direttore tecnico nonché di coloro che hanno ricoperto le suddette cariche nell'anno precedente;
 - 7) qualora l'impresa sia stata ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 267/1942 e s.m.i., introdotto dall'art. 33, comma 1, lettera h), del D.L.

83/2012, convertito nella L. 134/2012 e s.m.i., dovrà espressamente dichiarare, a pena di esclusione, tale condizione, ed allegare all'istanza i documenti previsti dal medesimo articolo;

8) inesistenza delle cause ostative di cui al D. L.vo 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. (disposizione antimafia);

9) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 68 del 12/3/99 e s.m.i., ovvero, qualora non soggetti a tali obblighi, la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità alla Legge 68/99 e s.m.i.;

10) di essere in regola con tutte le prescrizioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo alla normativa prevista dal D.L.vo 81/2008 e s.m.i.;

11) il possesso di tutti i requisiti di idoneità tecnica di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i., in combinato disposto con l'allegato XVII, comma 1, del medesimo decreto, così come meglio specificato nel modulo dell'offerta, ivi compresa la dichiarazione che tutte le strutture e i locali utilizzati per le attività del presente affidamento risultano in regola con la normativa per la sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro. e che tutta la documentazione prevista dal succitato allegato sarà resa disponibile a richiesta in caso di affidamento;

12) l'impegno a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, gli standard di trattamento salariale e normativo previsti dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto;

13) di aver tenuto conto dei costi della sicurezza, ai sensi dell'art. dell'art. 95, comma 10, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.;

14) di non avere sede, domicilio o residenza nei Paesi presenti nelle black list di cui ai decreti ministeriali del 30 marzo 2015 e del 27 aprile 2015 ovvero di essere in possesso dell'autorizzazione prevista dal d.m. 14 dicembre 2010 rilasciata dal Ministero dell'economia e finanze;

15) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, o comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti di una pubblica amministrazione che abbiano esercitato nei propri confronti poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, D.L.vo n. 165/2001 e s.m.i.;

16) numero di fax e/o indirizzo di posta certificata;

17) il domicilio eletto per le comunicazioni.

Per quanto concerne le specifiche condizioni di cui all'art. 80 commi 1 e 2 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i., le relative dichiarazioni, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/200 e s.m.i., vertendo su vicende individuali, dovranno essere rese e sottoscritte dagli stessi interessati con allegato documento di identità dei sottoscrittori. Per coloro che abbiano ricoperto le cariche di cui sopra e siano cessati nell'anno precedente, in caso di impossibilità o difficoltà tecnica a recuperare le firme, sarà sufficiente l'autocertificazione del legale rappresentante che attesti l'insussistenza delle circostanze di esclusione.

Le suddette dichiarazioni potranno essere formulate nel modulo allegato, in ogni caso la C.A. accetterà in alternativa ai sensi del regolamento UE 2016/7 del 05/01/2016 la presentazione del DGUE fatta salva, la dichiarazione del rispetto delle clausole contrattuali, e delle dichiarazioni di cui ai punti precedenti che non risultano inseriti nel medesimo e che sarà fornito, su richiesta, da questa Amministrazione.

La ditta dovrà, inoltre, dichiarare di conoscere e di accettare le condizioni tutte che regolano l'impresa e le seguenti specifiche condizioni:

a) l'offerta sarà vincolante per il termine di 180 gg. dalla data di scadenza del termine di presentazione della stessa indicata nella piattaforma MEPA;

b) qualora l'importo di affidamento complessivo, comprese le eventuali integrazioni e rinnovi, sia superiore ad € 20.000,00, I.V.A. esclusa, all'atto dell'affidamento la ditta dovrà versare cauzione pari al 10% secondo le modalità stabilite dal successivo art. 103 del D.l.vo 50/2016 e s.m.i.;

- c) l'offerta è impegnativa per la ditta nei limiti indicati al punto a), e lo sarà per l'Amministrazione solo dopo l'adozione dei conseguenti provvedimenti, salvi i poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti;
- d) ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge n. 135/2012 e s.m.i., le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo delle tariffe per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
- e) l'integrale accettazione delle condizioni particolari di fornitura allegate dalla stazione appaltante alla presente RdO senza riserva alcuna. Di accettare espressamente le condizioni di cui agli artt. 5 (obblighi dell'affidatario, modalità e tempi di esecuzione), 11 (penali), 12 (risoluzione).
- **Offerta economica (data dal sistema MEPA): indicare il prezzo complessivo, comprensivo di quanto indicato nell'art. 2 del presente disciplinare.**

Patto di integrità la ditta dichiara di accettare ed osservare il “Patto di integrità” di cui alla Deliberazione Consiglio Comunale del 31/03/2016 n° 2015/07125/005; la ditta dovrà stampare il file pdf denominato “patto d'integrità”, compilarlo con i dati di sua spettanza, effettuare la scannarizzazione e firmarlo digitalmente, allegandolo all'istanza di partecipazione da firmarsi digitalmente;

Tutti i documenti dovranno essere firmati digitalmente.

PROCEDURA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO:

le **carenze** di qualsiasi **elemento formale** della domanda (mancanza di elementi, incompletezza, irregolarità essenziale degli elementi) possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9, art. 83, D.L.vo 50/2016 e s.m.i..

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i., con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Modalità ed ulteriori condizioni per la presentazione delle offerte

L'offerta economica dovrà essere sottoposta a Sistema secondo le modalità previste dall'art. 38 delle Regole per l'Accesso e l'Utilizzo del Mercato Elettronico della P.A. e dalle condizioni stabilite nella presente RdO e sarà soggetta a valutazione di congruità e vantaggiosità da parte della Civica Amministrazione.

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è da intendersi come la “Data Chiusura RdO” prevista entro il giorno indicato dal sistema Mepa.

Il sistema non consente di inoltrare offerte oltre il limite di tempo indicato nella “Data di Chiusura RdO”.

Non sarà valutata un'offerta incompleta o condizionata o mancante dei documenti richiesti oppure un'offerta non firmata digitalmente dal legale rappresentante, salvo il soccorso istruttorio per quanto concerne i contenuti dell'istanza.

La validità dell'offerta coincide con la "Data Ultima di Accettazione" imputata nella presente RdO nel MEPA.

ART. 4 **ONERI PER LA SICUREZZA**

Sono a totale carico degli operatori economici partecipanti gli oneri per la sicurezza sostenuti per l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti l'attività svolta.

Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione della fornitura in oggetto del presente appalto e non soggetti a ribasso, di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., sono stati valutati pari a zero.

SEZIONE II – OBBLIGHI AFFIDATARIO

ART. 5 **OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO, MODALITA’ E TEMPI DI ESECUZIONE**

1) Presentazione Documenti

La ditta affidataria è tenuta a presentare, entro 10 giorni consecutivi dalla data di comunicazione che avverrà tramite piattaforma MEPA :

- **la regolarizzazione dell'imposta di bollo di Euro 16,00, attraverso pagamento da effettuarsi con modello F23 di cui dovrà essere trasmesso riscontro, i dati del pagamento verranno indicati in sede di comunicazione di affidamento.**

La Civica Amministrazione procederà alla verifica dei requisiti autocertificati. Qualora, dai controlli effettuati risultassero false dichiarazioni della ditta, anche successivamente all'affidamento e all'eventuale esecuzione delle prestazioni, l'affidamento medesimo verrà revocato ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., a tutto danno della ditta e salva la richiesta da parte della Civica Amministrazione del risarcimento di ogni danno ulteriore dalla stessa subita; nel caso in cui la fornitura sia già stato effettuato, alla ditta spetterà soltanto esclusivamente il rimborso delle spese effettuate e documentate per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione; resterà salva, in ogni caso, inoltre, ogni responsabilità civile, penale e amministrativa per le false dichiarazioni effettuate e/o utilizzate. Tenuto conto dell'urgenza, la Civica Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'affidamento anticipato ai sensi dell'art. 32 comma 13 D.L.vo. 50/2016 e s.m.i; in tal caso, in caso di mancato perfezionamento dell'affidamento per cause imputabili alla ditta, la Civica Amministrazione procederà alla revoca dell'affidamento. Nel caso in cui la fornitura sia già stato effettuato, alla ditta spetterà soltanto esclusivamente il rimborso delle spese effettuate e documentate per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione; resterà salva, in ogni caso, inoltre, ogni responsabilità civile, penale e amministrativa

2) Tracciabilità flussi finanziari

L'affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Pertanto, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto, l'affidatario comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e copia documento d'identità dei suddetti soggetti delegati. Inoltre, l'Appaltatore inserisce nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori una apposita clausola con la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.

Qualora l'affidatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, i contratti stipulati si risolvono ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

La Stazione Appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'affidatario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

3) Comunicazione nominativo Rappresentate

La Ditta affidataria deve designare una persona con funzioni di "Rappresentante", il cui nominativo dovrà essere notificato alla Stazione Appaltante. Il Rappresentante avrà il compito di decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto Rappresentante, che dovrà essere munito di delega espressa da parte della Ditta affidataria, dovranno intendersi fatte direttamente all'affidataria stessa. Detto Rappresentante deve essere facilmente rintracciabile anche mediante telefono cellulare fornito dalla Ditta affidataria. Quest'ultima è tenuta a fornire prova del regolare adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente articolo.

4) Altri obblighi

La ditta affidataria è tenuta ad apportare tutte quelle modifiche di lieve entità di struttura (esempio: qualità dei materiali e dimensioni) che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione appaltante, saranno ritenute necessarie per garantire l'ottimizzazione del prodotto. Dette modifiche non potranno dare motivo all'appaltatore di avanzare pretese di variazioni di prezzo, di compensi o indennizzi di qualsiasi natura o specie.

Tali modifiche dovranno risultare da un verbale firmato congiuntamente dal Dirigente del Servizio e dal Rappresentante della ditta e non dovranno comportare nessun onere aggiuntivo rispetto all'importo di affidamento.

5) Mancata conclusione del rapporto contrattuale

Qualora, per motivi diversi, non dovesse concludersi il rapporto contrattuale sono fatti salvi i diritti al risarcimento dei danni.

6) Modalità e tempi di esecuzione

L'esecuzione della fornitura dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato di gara, di tutte le norme di legge e/o regolamenti vigenti applicabili all'oggetto, e dovrà essere effettuata con la massima diligenza.

Consegna: tutti gli articoli dovranno essere consegnati, debitamente montati e perfettamente funzionanti, franco di ogni spesa di porto e imballo, direttamente presso gli indirizzi, piani e locali degli uffici del Servizio destinatario indicato in sede di ordinativo.

Lo scarico dei colli è a totale carico della ditta affidataria, che dovrà provvedere con mezzi propri.

Qualora la ditta affidataria non provvedesse allo scarico del materiale, la Civica Amministrazione potrà provvedervi con altro mezzo, imputando le spese che così deriveranno, a carico dell'affidatario stesso, oltre all'applicazione delle penalità previste.

La consegna della fornitura, dovrà essere effettuata nel più breve termine possibile e comunque entro il termine fissato dalla Civica Amministrazione.

Il regolare collaudo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonerano comunque l'impresa per eventuali difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecnico prestazionali previste nel Disciplinare tecnico che non siano emersi al momento del collaudo ma vengano in seguito accertate.

Qualora nel corso della durata della fornitura, la Ditta affidataria apportasse processi lavorativi e produttivi ritenuti migliorativi, l'Amministrazione si riserva la facoltà di accettare i beni così modificati, dopo presentazione del relativo campione e formale dichiarazione di accettazione.

ART. 6 **IMPEGNO PREZZI**

I prezzi di affidamento saranno impegnativi per tutta la durata della fornitura e non potranno essere soggetti a revisione alcuna per aumenti che comunque dovessero verificarsi posteriormente all'offerta economica e per tutto il periodo contrattuale.

ART. 7 **GARANZIA SUI BENI FORNITI**

La garanzia minima che l'offerente dovrà fornire non deve essere inferiore a 24 mesi con decorrenza dalla data di consegna e relativo collaudo positivo.

Nel periodo di garanzia la ditta fornitrice dovrà a proprie cure o spese, provvedere alla sostituzione di prodotti scaduti e/o deteriorati.

Le dichiarazioni di presa in consegna non esonerano comunque l'impresa per eventuali difetti, imperfezioni o difformità qualitativa rispetto alle caratteristiche tecnico prestazionali previste nel disciplinare tecnico, che non siano emersi al momento della consegna.

La Ditta avrà l'obbligo di effettuare, a proprie cure e spese, entro 20 giorni consecutivi dalla data di ricevimento di comunicazione, la sostituzione degli articoli e dei prodotti non conformi. In caso di inerzia della ditta, la Stazione Appaltante potrà far eseguire la fornitura ad altri addebitandone il costo alla ditta, salvo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno, come previsto al successivo art. 11.

ART. 8 **PERSONALE**

L'Operatore Economico affidatario sarà responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuto all'osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni nonché delle norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico.

La ditta affidataria dovrà provvedere, a sua cura e spese, a tutti gli obblighi che le derivano dall'esecuzione del contratto, in ottemperanza alle norme del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché quelle in vigore nelle località in cui deve essere prestato la fornitura oggetto dell'appalto, presso i seguenti organismi: I.N.P.S., I.N.A.I.L., ASL., Laboratori di Sanità Pubblica, Ispettorato del Lavoro e VV.FF..

Al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art 30 c. 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. viene applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

ART. 9 **TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA**

L'affidatario è responsabile in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'art. 105 c. 8 del D. L.vo 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 30 c. 5 D. Lvo 50/2016 e s.m.i. in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Ai sensi dell'art 30 c. 6 del medesimo decreto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai

lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105.

ART. 10 **CONTROLLI SULL'ESECUZIONE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 D.L.vo 50/2016 e s.m.i., le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito DEC) sono attribuite al Funzionario individuato in calce al presente capitolato; il medesimo svolge ai sensi dell'art. 102 D.L.vo 50/2016 e s.m.i., le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, anche con il supporto dei Referenti del Servizio destinatario del bene.

La regolare esecuzione è accertata previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali; le attività di verifica sono dirette a certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dal presente disciplinare, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

In ogni caso è fatta salva la possibilità di effettuare controlli a campione.

Il DEC, sulla base delle informazioni fornite dal Referente, emette idoneo certificato di conformità.

Detto certificato verrà trasmesso alla ditta per la sottoscrizione e dovrà essere inserito sulla piattaforma unitamente alla fattura elettronica.

Successivamente si procederà alla liquidazione delle prestazioni, nei modi e termini di cui al successivo articolo 14.

In presenza di riscontrate non conformità, il RUP provvederà ad inoltrare formale diffida all'affidatario.

In tal caso la ditta affidatario ha l'obbligo, entro 15 gg. consecutivi dal ricevimento della diffida mediante lettera raccomandata A.R. o tramite posta certificata, di provvedere alla sostituzione del bene/ esecuzione della prestazione, conformemente alle prescrizioni del Capitolato.

E' prevista, altresì, la sospensione dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 107 del D. L.vo 50/2016 e s.m.i..

ART. 11 **PENALITA'**

La Ditta affidataria è tenuta ad effettuare la prestazione con correttezza e buona fede.

Ove si verificano inadempimenti, **irregolarità, non conformità** nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero nel caso di **ritardato** adempimento degli obblighi contrattuali, il Responsabile del procedimento, anche a seguito di segnalazioni da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, procede all'applicazione di penali.

E' fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di procedere al risarcimento del danno ulteriore.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 113 bis del D.L.vo 50/2016 e s.m.i., per inadempimento o per ritardato, irregolare, non conforme adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali saranno applicate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente in misura non superiore al 10%, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo ovvero all'eventuale inadempimento o irregolare o non conforme fornitura..

Qualora l'inadempienza contrattuale così come esplicitata determini un importo massimo della penale superiore alla percentuale sopra indicata, il Responsabile del procedimento può promuovere l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.

Ai sensi e nei modi di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la Stazione Appaltante risolve il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali ovvero qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore.

E' ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale **disapplicazione** delle penali, quando dimostri che il ritardo non è a lui imputabile.

Le penali sono applicate dal Responsabile del procedimento in sede di conto finale o in sede di conferma, da parte del Responsabile del procedimento, del certificato di regolare esecuzione.

Sono addebitate per compensazione a valere sulle fatture ammesse al pagamento.

La comunicazione di avvio del procedimento di applicazione delle penali avverrà nei modi e nei termini di cui alla Legge 241/90 (*“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*).

Qualora l'esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la Stazione Appaltante, esperita infruttuosamente la procedura di assegnazione di un termine all'esecutore per compiere la fornitura in ritardo, qualora l'inadempimento permanga, può procedere d'ufficio all'acquisizione della fornitura o al loro completamento in danno dell'esecutore inadempiente.

Per quanto non espressamente indicato si richiamano le disposizioni contenute nel Libro Quarto (Delle obbligazioni) del codice civile, in quanto compatibili.

ART. 12

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 108, comma 3 D.L.vo 50/2016 e s.m.i. il DEC, accertato che l'appaltatore risulta gravemente inadempiente alle obbligazioni del contratto, invia al Responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore.

Il DEC provvede altresì a formulare all'appaltatore inadempiente la contestazione degli addebiti, assegnando un termine non superiore a 15 gg. per la presentazione delle controdeduzioni.

Il Responsabile del procedimento, acquisisce e valuta le controdeduzioni, ovvero scaduto il suddetto termine senza che l'appaltatore abbia risposto, propone alla stazione appaltante la risoluzione del contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3 del succitato articolo, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC ha facoltà di assegnare all'appaltatore un nuovo termine che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 gg., per compiere le prestazioni oggetto del contratto, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo.

Scaduto anche il nuovo termine assegnato, il DEC redige apposito verbale in contraddittorio con l'appaltatore; qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali e l'eventuale risarcimento del danno.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Il Responsabile del procedimento, fatte salve le modalità sopra indicate, può proporre la risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 108 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i. .

ART. 13

RECESSO

L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento alle condizioni previste dall'art. 109 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i..

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 gg., decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna le forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità delle forniture.

ART. 14

ORDINAZIONE E PAGAMENTO

L'ordinazione costituirà impegno formale per l'affidatario a tutti gli effetti dal momento in cui essa sarà comunicata.

Il pagamento delle fatture è subordinato:

- a) alla verifica di conformità delle prestazioni, accertata con le modalità di cui 5 punto 2 (Tracciabilità Flussi Finanziari);
- b) alla verifica di correttezza contributiva tramite l'acquisizione del DURC .

Le fatture relative ad ogni singolo ordine, in regola con le vigenti disposizioni di legge devono contenere tutti gli elementi idonei ad individuare la provvista secondo quanto sotto specificato.

Il completo rispetto delle suddette modalità è condizione necessaria per la decorrenza del termine di pagamento.

In ottemperanza al decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge 244/2007 art. 1, commi da 209 a 214, le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica.

La Fattura elettronica dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati:

- codice univoco ufficio che è il seguente: G94EEU
- numero CIG
- n. determinazione di impegno e n. ordine
- codice IBAN completo
- il campo totale fattura dovrà essere obbligatoriamente e correttamente valorizzato
- dovrà a essere allegato copia del verbale di conformità precedentemente rilasciato dal

Responsabile Unico del Procedimento, su richiesta del Direttore dell'Esecuzione del contratto,

Si precisa che la mancanza di tali elementi, ovvero altre irregolarità essenziali nella fattura determineranno la non accettazione della fattura elettronica.

Le fatture così trasmesse saranno ammesse al pagamento nel termine di **60 giorni dall'accettazione della fattura elettronica (corredata della certificazione di conformità debitamente firmata)** sul sistema di interscambio (S.d.I) gestito dall'Agenzia delle Entrate, ovvero dalla data del certificato di conformità positivo se successiva. In assenza del certificato di verifica conformità la fattura non potrà essere liquidata e rimarrà sospesa fino all'avvenuta regolarizzazione della prestazione. Il suddetto termine risulterà interrotto nel caso di fatturazione non conforme alla fornitura effettuata che verrà respinta dalla Civica Amministrazione per la regolarizzazione. La mancanza dei presupposti di regolarità contributiva e di rispetto della normativa sul lavoro, nonché delle disposizioni di cui al D.M. n. 40/2008, sospendono la decorrenza del suddetto termine.

I termini di pagamento sono sospesi dal 1° dicembre di ogni anno fino al 10 gennaio successivo, in esito alle disposizioni del Regolamento Comunale di Contabilità.

Ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72, introdotto dalla Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015), e ai sensi del D.M. attuativo del 28 gennaio 2015 pubblicato in G.U. n. 27 del 03/02/2015, la fattura, emessa per l'importo complessivo della fornitura (con esposizione dell'IVA), dovrà riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti". L'Amministrazione procederà conseguentemente, ai sensi di legge, alla liquidazione a favore della ditta affidataria del corrispettivo al netto dell'IVA (imponibile) e al versamento di quest'ultima direttamente all'Erario.

Per le transazioni relative ai pagamenti dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art. 3 legge 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, la ditta è invitata ad indicare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, se non già desumibili dal Contratto Generale stipulato con MEPA.. L'attivazione di detti conti correnti, se non già attivi, dovrà essere effettuata entro dieci giorni dalla comunicazione dell'affidamento da parte della Civica Amministrazione. Gli estremi identificativi di tali conti, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, devono essere comunicati alla Civica Amministrazione entro sette giorni dall'attivazione o dalla comunicazione dell'affidamento se già attivi; si ricorda che, in ogni caso, nell'ipotesi di conti già attivi, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 136/2010 e s.m.i., deve essere data comunicazione degli estremi entro sette giorni dal primo utilizzo degli stessi. La ditta si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, rispettando quanto indicato nell'All. 1, impegnandosi ad inserire nei relativi sub-contratti le clausole di cui all'All. 2. Copie dei sub-contratti dovranno obbligatoriamente essere inviati alla stazione appaltante per il relativo

controllo. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 15

OSSERVANZA LEGGI E DECRETI – SICUREZZA SUL LAVORO

A) Osservanza Leggi e Decreti

La Ditta affidataria sarà altresì tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma durante l'esecuzione del contratto, indipendentemente dalle disposizioni della presente istanza.

In particolare, la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla riduzione del contratto, in caso di diminuzione degli stanziamenti previsti, dovuta all'applicazione delle disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie.

E' fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale comunque da lei dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

La Ditta affidataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatesi nell'esecuzione della fornitura derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte della Stazione Appaltante.

B) Sicurezza sul lavoro

La Ditta affidataria si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.

ART. 16

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, MODALITA' DELLA CESSIONE DEL CREDITO

La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio la fornitura oggetto del presente capitolato. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 83 del Regolamento dei Contratti e del 1° comma dell'art. 105 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 84 del Regolamento dei contratti le cessioni di credito, nonché le procure e le deleghe all'incasso successive al perfezionamento contrattuale non hanno alcun effetto ove non siano preventivamente autorizzate. La cessione deve essere notificata alla Stazione Appaltante.

L'autorizzazione è rilasciata con determinazione del dirigente, previa acquisizione della certificazione prevista dalla Legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 17

SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'appalto saranno a carico della ditta affidataria, comprese quelle contrattuali. Come specificato al precedente art. 14, l'Amministrazione, procederà, ai sensi di legge, al versamento dell'IVA direttamente all'Erario.

ART. 18

FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA' DEL CONTRATTO

L'impresa affidataria si obbliga per sé e per i propri eredi ad aventi causa.

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'affidatario non hanno singolarmente effetto nei confronti della Civica Amministrazione fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto

nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187 e s.m.i., e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal disciplinare.

Nei sessanta giorni successivi, la Civica Amministrazione potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità della concessione-contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 83 del D.L.vo 159/2011 e successive modificazioni.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità, di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e s.m.i..

Salvo quanto disposto dai precedenti commi, in caso di morte del titolare di impresa individuale o di estinzione della società affidataria, sarà pure facoltà dell'Amministrazione di scegliere, nei confronti del soggetto successore, tra la continuazione e la risoluzione della concessione-contratto, previa verifica della persistenza dei requisiti richiesti in sede di gara.

In caso di fallimento o amministrazione controllata dell'impresa affidataria, l'appalto si intende senz'altro revocato e l'Amministrazione Comunale provvederà a termini di legge.

Per le altre modificazioni del contratto si applicano le disposizioni della Sezione II del Regolamento Disciplina dei Contratti della Città di Torino.

ART. 19

DOMICILIO E FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti del presente appalto, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.

ART. 20

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della presente gara, saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti della Stazione Appaltante. Il conferimento dei dati previsti dal bando e dalla presente istanza è obbligatorio ai fini della partecipazione. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 53 del D. L.vo 50/2016 e s.m.i..

Nell'espletamento della fornitura, gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza e di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.. L'impresa affidataria si obbliga ad informare i propri dipendenti, circa i doveri di riservatezza nell'espletamento della fornitura.

IL DIRIGENTE
Dr. Marco SGARBI

Responsabile del procedimento: Dr. Marco Sgarbi

Direttore dell'esecuzione del contratto: Fiorenzo Saglietti

ALLEGATO 1

Schema della clausola da inserire nel contratto tra stazione appaltante ed appaltatore ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche

(Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

1_ L'appaltatore (...) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2_ L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ALLEGATO 2

Clausole che la ditta dovrà inserire nel contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche

(Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).



CITTA' DI TORINO

PATTO DI INTEGRITA' DELLE IMPRESE CONCORRENTI ED APPALTATRICI DEGLI APPALTI COMUNALI

Relativo alla procedura fornitura di un analizzatore di spettro

Il presente Patto interessa tutte le imprese che concorrono alle gare d'appalto ed eseguono contratti in qualità di soggetto appaltatore o subappaltatore ed è richiamato nei bandi di gara e negli inviti.

Il presente Patto, già sottoscritto dal Responsabile del procedimento, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto.

La mancata consegna del presente documento debitamente sottoscritto sarà oggetto di regolarizzazione con le modalità indicate all'art. 83 del Dlgs 50/2016

Il Comune di Torino

e

l'impresa _____ (di
seguito operatore economico),

CF/P.IVA _____

sede legale: _____ rappresentata da

_____ in qualità di _____

VISTO

- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici";
- il Codice di Comportamento della Città di Torino, approvato con deliberazione della Giunta Comunale Mecc. N. 2013 07699 del 31 dicembre 2013;
- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2015 – 2017, approvato con deliberazione della Giunta Comunale Mecc. N. 392 del 3 febbraio 2015;
- il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Interno e l'A.N.A.C. sottoscritto in data 15 luglio 2014: "*Prime Linee Guida per l'avvio di un circuito collaborativi tra A.N.A.C.-PREFETTURE-UTG ed ENTI LOCALI per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa*"

CONVENGONO QUANTO SEGUE



CITTA' DI TORINO

1. Ambito di applicazione

1. Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante e sostanziale della gara in oggetto e regola i comportamenti che vengono posti in essere con riferimento al presente appalto; esso stabilisce la reciproca, formale obbligazione tra le parti di rispettare espressamente l'impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente, sia indirettamente, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la corretta esecuzione.

2. Doveri di correttezza

1. L'operatore economico agisce nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza professionale, lealtà nei confronti del Comune di Torino e degli altri concorrenti.

2. Il personale della Città di Torino, in qualsivoglia modo coinvolto nella procedura di gara, si astiene dal tenere comportamenti, o dall'intraprendere azioni che procurino vantaggi illegittimi ai partecipanti, o che violino il *Codice di Comportamento della Città di Torino* e sono consapevoli del presente Patto di Integrità, nonché delle sanzioni previste in caso di sua violazione.

3. Concorrenza

1. L'operatore economico si astiene da comportamenti anticoncorrenziali rispettando le norme per la tutela della concorrenza e del mercato contenute nella vigente legislazione nazionale e comunitaria.

2. Ai fini del presente codice, si intende per comportamento anticoncorrenziale qualsiasi comportamento o pratica d'affari ingannevoli, fraudolenti o sleali contrari alla libera concorrenza o altrimenti lesivi delle norme della buona fede, in virtù dei quali l'impresa basa la propria offerta su un accordo illecito o su una pratica concordata tra imprese mediante:

- la promessa, offerta, concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio in cambio dell'aggiudicazione dell'appalto, ovvero altre forme di collusione con la persona responsabile per l'aggiudicazione dell'appalto;

- tacendo l'esistenza di un accordo illecito o di una pratica concertata;

- un accordo per concentrare i prezzi o le altre condizioni dell'offerta;

- offerta o la concessione di vantaggi ad altri operatori economici affinché non concorrano all'appalto o ritirino la loro offerta.

4. Collegamenti

1. L'operatore economico non si avvale dell'esistenza di forme di controllo o collegamento con altre imprese a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile, né si avvale dell'esistenza di altre forme di collegamento sostanziale per influenzare l'andamento delle gare d'appalto.



CITTA' DI TORINO

5. Rapporti con gli uffici comunali

1. Nel partecipare alla presente gara d'appalto, nelle trattative e negoziazioni comunque connesse con il presente appalto comunale, relativamente anche alla successiva esecuzione, l'operatore economico si astiene da qualsiasi tentativo di influenzare impropriamente i dipendenti dell'ente che lo rappresentano ovvero che trattano o prendono decisioni per conto del Comune di Torino.
2. Non è consentito offrire denaro o doni ai dipendenti, né ai loro parenti, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore. In caso di violazione di tale prescrizione, il dipendente comunale provvederà a darne comunicazione in forma scritta al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione.
3. Non è altresì consentito esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare i dipendenti a titolo personale.

6. Trasparenza

Il Comune di Torino si impegna a comunicare i dati più rilevanti riguardanti la gara, così come previsto ai sensi di legge.

7. Doveri di segnalazione

1. L'operatore economico segnala alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni concorrente o interessato.
2. L'operatore economico si impegna a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte dei dipendenti della Città o da parte di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'affidamento in oggetto.
3. Le segnalazioni di cui sopra potranno essere indirizzate direttamente al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, oltre che al Responsabile Unico del Procedimento.
4. Le segnalazioni sopra effettuate non esimono l'operatore economico, qualora il fatto costituisca reato, a sporgere denuncia alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria.
5. L'operatore economico si impegna a collaborare con l'Autorità Giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale.
6. Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.



CITTA' DI TORINO

7. La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli art. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319 ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

8. Nei casi di cui ai commi precedenti 6) e 7) l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art.1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di all'art. 32 della Legge 114/2014.

8. Divieto ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter D.lgs 165/2001

L'operatore economico dichiara di non aver concluso, successivamente al 28 novembre 2012, contratti di lavoro subordinato o di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti della Città che negli ultimi tre anni hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei confronti del medesimo.

9. Obblighi relativi ai subappaltatori

1. L'operatore economico si impegna ad acquisire preventiva autorizzazione da parte della Stazione Appaltante per tutti i subappalti/subaffidamenti. In conformità alla deliberazione G.C. 28 gennaio 2003 mecc. n. 2003-0530/003, i.e., non saranno autorizzati i subappalti richiesti dall'aggiudicatario in favore di imprese che abbiano partecipato come concorrenti alla stessa gara (anche su lotti diversi).

2. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi del presente Codice si intendono riferiti all'aggiudicatario, il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche da parte dei subcontraenti. Per tale motivo sarà inserita apposita clausola nei contratti in ordine al rispetto del Patto di Integrità e Codice di Comportamento, pena la mancata autorizzazione del subappalto.

10. Violazioni del Patto di Integrità

1. Nel caso di violazione delle norme riportate nel Patto di Integrità da parte dell'Operatore Economico, sia in veste di concorrente, sia di aggiudicatario, potranno essere applicate, fatte salve specifiche e ulteriori previsioni di legge, anche in via cumulativa, le seguenti sanzioni:

- esclusione dalla procedura di affidamento;
- revoca dell'aggiudicazione/risoluzione del contratto;
- incameramento della cauzione provvisoria di validità dell'offerta (art. 93 del D.Lgs. 50/2016) e della cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto (art. 103 del D.Lgs. 50/2016)
- esclusione dal partecipare alle gare indette dal Comune di Torino per tre anni;
- nei casi previsti all'art. 7 commi 6 e 7: risoluzione di diritto del contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., fatta salva la procedura prevista al comma 8 del medesimo articolo e all'art. 32 Legge 114/2014);
- cancellazione dall'Albo Fornitori dell'Ente (per i fornitori) per tre anni;



CITTA' DI TORINO

- segnalazione all'ANAC per le finalità previste ai sensi dell'art. 80 Dlgs 50/2016 e alle competenti Autorità
- responsabilità per danno arrecato al Comune di Torino nella misura del 5% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un maggiore danno;
- responsabilità per danno arrecato agli altri operatori economici concorrenti della gara nella misura dell'1% del valore del contratto, sempre impregiudicata la prova predetta.

2. Nel caso di violazione del divieto previsto all'art.8 del presente Codice i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti sono nulli. L'operatore economico che ha concluso contratti o conferito gli incarichi non può contrattare con la Città per i successivi tre anni e ha l'obbligo di restituzione di eventuali compensi percepiti in esecuzione dell'accertamento illegittimo, fatte salve l'applicazione delle ulteriori sanzioni sopra elencate.

3. Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra la stazione appaltante e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria del Foro di Torino.

11. Impegno all'osservanza del Patto di Integrità e durata

1. Con la presentazione dell'offerta l'operatore economico si impegna al rispetto del presente Patto di Integrità.
2. In ogni contratto sottoscritto fra la Città e l'Appaltatore deve comunque essere attestata, da parte di quest'ultimo, la conoscenza e l'impegno a rispettare le norme del presente atto.
3. Il Presente Patto di Integrità e le sanzioni ad esso correlate resteranno in vigore fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni singola procedura di affidamento.

Data

Per il Comune di Torino

Il RUP _____

Per la Società (firma del Legale Rappresentante e timbro dell'Operatore economico)

Oggetto: fornitura di un analizzatore di spettro

CIG:

Il sottoscritto....., legale rappresentante della Ditta, al fine di poter partecipare all'affidamento di cui all'oggetto e consapevole della responsabilità, anche penale che ciò comporta in caso di dichiarazioni mendaci o di uso delle medesime, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

Dichiara ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.:

1) che la ditta è iscritta al Registro Unico presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di, con il n.:, ai sensi del D.P.R. 7/12/95 n. 581 e s.m.i.;

2) l'esatta denominazione della ditta è:
la natura giuridica della ditta è:
la sede legale è sita in:
l'oggetto dell'attività è:
il codice fiscale/partita IVA è:
il n. della posizione I.N.P.S. è:
l'indirizzo (Via o piazza, numero civico e città) della sede INPS di competenza è:
.....
il n. della posizione I.N.A.I.L. è:
l'indirizzo della sede I.N.A.I.L.:

3) le generalità complete e codice fiscale di coloro che hanno la rappresentanza legale sono:
.....
.....

4) generalità e codice fiscale del titolare se si tratta d'impresa individuale, dei soci se si tratta di società a nome collettivo, dei soci accomandatari, dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci e si tratta di altro tipo di società o consorzio sono:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

5) le generalità complete e codice fiscale del Direttore Tecnico sono:
.....
.....
.....

6) le generalità e codice fiscale di coloro che hanno ricoperto le cariche di cui ai precedenti punti 3, 4, 5 nell'anno precedente sono:

6) inesistenza di tutte le circostanze previste di cui all'art. 80 D.L.vo 50/2016 e s.m.i ed espressamente che:

a) non siano stati compiuti delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio

dal titolare, dal direttore tecnico se si tratta d'impresa individuale;

dai soci, dal direttore tecnico se si tratta di società a nome collettivo;

dai soci accomandatari, dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;

dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci e si tratta di altro tipo di società o consorzio

(crocettare la dichiarazione prescelta che dovrà essere sottoscritta anche dagli interessati con corredo del relativo documento di identità).

b) non siano stati compiuti delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile

dal titolare, dal direttore tecnico se si tratta d'impresa individuale;

dai soci, dal direttore tecnico se si tratta di società a nome collettivo;

dai soci accomandatari, dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;

dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci e si tratta di altro tipo di società o consorzio

(crocettare la dichiarazione prescelta che dovrà essere sottoscritta anche dagli interessati con corredo del relativo documento di identità).

c) non siano state effettuate false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile

dal titolare, dal direttore tecnico se si tratta d'impresa individuale;

dai soci, dal direttore tecnico se si tratta di società a nome collettivo;

dai soci accomandatari, dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;

dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci e si tratta di altro tipo di società o consorzio

(crociare la dichiarazione prescelta che dovrà essere sottoscritta anche dagli interessati con corredo del relativo documento di identità).

d) non sia stata compiuta frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee

dal titolare, dal direttore tecnico se si tratta d'impresa individuale;

dai soci, dal direttore tecnico se si tratta di società a nome collettivo;

dai soci accomandatari, dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;

dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci e si tratta di altro tipo di società o consorzio

(crociare la dichiarazione prescelta che dovrà essere sottoscritta anche dagli interessati con corredo del relativo documento di identità).

e) non siano stati compiuti delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche

dal titolare, dal direttore tecnico se si tratta d'impresa individuale;

dai soci, dal direttore tecnico se si tratta di società a nome collettivo;

dai soci accomandatari, dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;

dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci e si tratta di altro tipo di società o consorzio

(crociare la dichiarazione prescelta che dovrà essere sottoscritta anche dagli interessati con corredo del relativo documento di identità).

f) non siano stati compiuti delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni

dal titolare, dal direttore tecnico se si tratta d'impresa individuale;

dai soci, dal direttore tecnico se si tratta di società a nome collettivo;

dai soci accomandatari, dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;

dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci e si tratta di altro tipo di società o consorzio

(crociare la dichiarazione prescelta che dovrà essere sottoscritta anche dagli interessati con corredo del relativo documento di identità).

g) non aver compiuto sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24

dal titolare, dal direttore tecnico se si tratta d'impresa individuale;

dai soci, dal direttore tecnico se si tratta di società a nome collettivo;

dai soci accomandatari, dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;

dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci e si tratta di altro tipo di società o consorzio

(crocezzare la dichiarazione prescelta che dovrà essere sottoscritta anche dagli interessati con corredo del relativo documento di identità).

h) non sia stato compiuto ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione

dal titolare, dal direttore tecnico se si tratta d'impresa individuale;

dai soci, dal direttore tecnico se si tratta di società a nome collettivo;

dai soci accomandatari, dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;

dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci e si tratta di altro tipo di società o consorzio

(crocezzare la dichiarazione prescelta che dovrà essere sottoscritta anche dagli interessati con corredo del relativo documento di identità).

i) l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia a carico delle persone di seguito indicate e dei familiari conviventi:

del titolare, del direttore tecnico se si tratta d'impresa individuale;

dei soci, del direttore tecnico se si tratta di società a nome collettivo;

dei soci accomandatari, del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;

membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci e si tratta di altro tipo di società o consorzio;

(crocezzare la dichiarazione prescelta che dovrà essere sottoscritta anche dagli interessati con corredo del relativo documento di identità).

j) la causa di esclusione di cui ai commi 1 e 2 del D.L.vo 163/2016 e s.m.i. non opera con riferimento a soggetti cessati dalla carica nel precedente triennio in quanto si è verificata la condizione di seguito crocezzata:

non è intervenuto nessuno dei provvedimenti di cui al primo trattino nei confronti dei soggetti cessati da una delle cariche sopra specificate nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

la ditta ha adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata ai sensi dell'art. 38, c. 1, lett. C, D.L.vo 163/2006 e s.m.i. che la stessa si impegna a documentare in sede di verifica dei requisiti prima dell'affidamento definitivo;

(crocezzare la dichiarazione prescelta che dovrà essere sottoscritta anche dagli interessati con corredo del relativo documento di identità).

k) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

l) di non aver gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i.;

m) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, di cessazione di attività e di concordato preventivo, o in stato di sospensione dell'attività commerciale e che nei suoi confronti non è in corso un procedimento per l'applicazione di uno dei suddetti provvedimenti;

che trova applicazione quanto previsto dall' art. 110 del D.L.vo 50/2016 e dall'art. 186-bis del R.D. 267/1942 e s.m.i, ed in particolare

- Di essere stata ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 267/1942, introdotto dall'art. 33, comma 1, lettera h), del D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012, dovrà espressamente dichiarare, a pena di esclusione, tale condizione, ed allegare all'istanza i documenti previsti dal medesimo articolo;

E dunque allega la documentazione prevista dalla suddetta norma.

- Si trova in stato di fallimento, ma il relativo curatore fallimentare è stato autorizzato all'esecuzione gare ed ai contratti pubblici ai sensi dell'art. 110 del D.lgs n. 50/2016 e in tal caso allega il provvedimento di autorizzazione .

(crocettare la voce che interessa).

n) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità, tra le quali: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

o) la partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i.,

p) non determini una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 D.L.vo 50/2016 e s.m.i. non possa essere risolta con misure meno intrusive;

q) non sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

r) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

s) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

t) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

u) di non aver violato il divieto di instestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

v) pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.

689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

7) inesistenza delle cause ostative di cui al D. L.vo 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. (disposizione antimafia);

8) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 68 del 12/3/99 e s.m.i., ovvero,

che sussiste la condizione di non assoggettabilità alla Legge 68/99

(crocettare la voce che interessa)

9) di essere in regola con tutte le prescrizioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo alla normativa prevista dal D.L.vo 81/2008 e s.m.i.;

10) il possesso di tutti i requisiti di idoneità tecnica di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i., in combinato disposto con l'allegato XVII, comma 1, del medesimo decreto, così come meglio specificato nel modulo dell'offerta, ivi compresa e che tutte le strutture e i locali utilizzati per le attività del presente affidamento risultano in regola con la normativa per la sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro. e che tutta la documentazione prevista dal succitato allegato sarà resa disponibile a richiesta in caso di affidamento;

11) l'impegno a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, gli standard di trattamento salariale e normativo previsti dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto;

12) di aver tenuto conto dei costi della sicurezza, ai sensi dell'art. dell'art. 95, comma 10, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.;

13) non avere sede, domicilio o residenza nei Paesi presenti nelle black list di cui ai decreti ministeriali 30 marzo 2015 e del 27 aprile 2015;

essere in possesso dell'autorizzazione prevista dal D.M. 14 dicembre 2010 rilasciata dal Ministero dell'economia e finanze ;

(crocettare la voce che interessa)

14) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, o comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti di una pubblica amministrazione che abbiano esercitato nei propri confronti poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, D.L.vo n. 165/2001 e s.m.i.;

15) il numero di fax è:

l'indirizzo di posta elettronica certificata è:

16) il domicilio eletto per le comunicazioni.....;

Dichiara inoltre di:

- di conoscere ed accettare, senza riserve o eccezioni, le condizioni tutte che regolano l'impresa e quelle previste dal disciplinare, in particolare le lettere a), b), c), d), e) dell'art. 3 del disciplinare;
- di accettare le tutte le clausole di cui ai documenti allegati dal P.O. alla RDO;
- di assumere l'impegno al pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità di cui alla l. 136/2010 e s.m.i. ed espressamente di accettare la clausola di cui all'all. 1 alla presente e di impegnarsi ad inserire in ogni proprio eventuale contratto di subappalto o di filiera di subcontraenti la clausola di cui all' all. 2 alla presente;

- di impegnarsi ad osservare le norme e prescrizioni dei CCNL e di zona, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori;
- di accettare ed osservare il "Patto di integrità" di cui alla Deliberazione Consiglio Comunale del 31/03/2016 n° 2015/07125/005
-

.....
 (luogo e data)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

FIRME DI ALTRI EVENTUALI SOGGETTI

A pena di esclusione sono tenuti a controfirmare le dichiarazioni del presente modulo anche gli eventuali seguenti soggetti ove esistenti:

- titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
- soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
- per altri tipi di società o consorzio: dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, del direttore tecnico e del rappresentante legale della Ditta.

Sono inoltre tenuti alla firma anche gli eventuali soggetti, sopra elencati, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data della presente richiesta d'offerta.

Per coloro che abbiano ricoperto le cariche di cui sopra e siano cessati nell'anno precedente, in caso di impossibilità o difficoltà tecnica a recuperare le firme, sarà sufficiente l'autocertificazione del legale rappresentante che attesti l'insussistenza delle circostanze di esclusione e le ragioni che hanno determinato la difficoltà tecnica nel reperire le firme.

 Consapevole della responsabilità, anche penale, che ciò comporta in caso di dichiarazioni mendaci o di uso delle medesime, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 il sottoscritto dichiara ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. di confermare le dichiarazioni riportate nel presente modulo.

IL DICHIARANTE (nominativo).....

(qualifica).....(firma).....

Consapevole della responsabilità, anche penale, che ciò comporta in caso di dichiarazioni mendaci o di uso delle medesime, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 il sottoscritto

dichiara ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. di confermare le dichiarazioni riportate nel presente modulo.

IL DICHIARANTE (nominativo).....

(qualifica).....(firma).....

Consapevole della responsabilità, anche penale, che ciò comporta in caso di dichiarazioni mendaci o di uso delle medesime, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 il sottoscritto dichiara ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. di confermare le dichiarazioni riportate nel presente modulo.

IL DICHIARANTE (nominativo).....

(qualifica).....(firma).....

Consapevole della responsabilità, anche penale, che ciò comporta in caso di dichiarazioni mendaci o di uso delle medesime, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 il sottoscritto dichiara ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. di confermare le dichiarazioni riportate nel presente modulo.

IL DICHIARANTE (nominativo).....

(qualifica).....(firma).....

Consapevole della responsabilità, anche penale, che ciò comporta in caso di dichiarazioni mendaci o di uso delle medesime, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 il sottoscritto dichiara ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. di confermare le dichiarazioni riportate nel presente modulo.

IL DICHIARANTE (nominativo).....

(qualifica).....(firma).....

Consapevole della responsabilità, anche penale, che ciò comporta in caso di dichiarazioni mendaci o di uso delle medesime, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 il sottoscritto dichiara ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. di confermare le dichiarazioni riportate nel presente modulo.

IL DICHIARANTE (nominativo).....

(qualifica).....(firma).....

Consapevole della responsabilità, anche penale, che ciò comporta in caso di dichiarazioni mendaci o di uso delle medesime, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 il sottoscritto dichiara ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. di confermare le dichiarazioni riportate nel presente modulo.

IL DICHIARANTE (nominativo).....

(qualifica).....(firma).....

Si informa che i dati raccolti sulla base del presente modulo sono richiesti ai fini degli adempimenti di cui all'art. 80 del D.L.vo 50/2016 , saranno utilizzati esclusivamente ai fini della presente gara e saranno conoscibili nell'ambito di tale procedura, costituendo il presente modulo allegato di atto soggetto a pubblicazione. Il conferimento dei dati è facoltativo ma è condizione indispensabile, a pena di esclusione per l'ammissione alla gara, ai sensi del citato art. 38.

I dati oggetto di conferimento sono comunicabili all'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, agli Enti e soggetti competenti al riscontro dei dati stessi per i controlli di legge, e, nei casi e per quanto di competenza all'autorità giudiziaria.

I diritti riconosciuti in capo alla ditta interessata sono illustrati nell'art. 7 e seguenti del D.L.vo 196/03 e nel regolamento del Comune di Torino, n. 321 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 16 ottobre 2006 (mecc. 200603424/066) esecutiva dal 30 ottobre 2006. Il titolare della raccolta di dati è: Città di Torino – Comando di Polizia Municipale, Via Bologna, 74 – 10152 Torino.

Allegati:

- **copia fotostatica documenti d'identità DI TUTTI I FIRMATARI**
n.....
- n.....
- n.....
- n.....
- n.....
- n.....
- n.....
- n.....
- n.....
- n.....
- n.....
- n.....
- n.....
- **dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 80 D.L.vo 50/2016 dai soggetti indicati nel medesimo articolo**